


LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO


Al Consiglio di Istituto spettano le scelte fondamentali riguardanti il funzionamento delle scuole, che trovano fondamento nella L. 107/2015, nel T.U. del 1994, nel DPR. 275/99, nel D.Lgs. 165/01, nel D.M. 129/2018 Regolamento amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, e nella normativa contrattuale (CCNL 24/07/03 – CCNL 2007 – CCNL 2018).

In materia di funzionamento generale il Consiglio:

 **Legge 107/2015 – Art. 1, comma 14** – Approvazione PTOF

“Ogni istituzione scolastica predisporre, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa”.

*“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. **Il piano è approvato dal consiglio d’istituto**”.*


 Sceglie i componenti di propria competenza che fanno parte del *Comitato per la valutazione dei docenti*: 1 docente, 1 rappresentante degli studenti, 1 rappresentante dei genitori. (**Art. 1, c.129 della L. 107/2015**)


 Stabilisce i criteri generali in merito a:

- partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali;


- organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolastiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio

 adotta il regolamento interno;

 adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;


 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei docenti e all’adattamento dell’orario delle lezioni;


 stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi;

 riceve e discute la relazione del dirigente sulla direzione ed il coordinamento delle attività formative, organizzative e amministrative (art. 25, c. 6, D.Lgs. 165/01);


In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio (D.I. 129/2018):


 approva il Programma Annuale - artt. 4 e 5;


 ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva - art. 8;

 verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie - art. 10;

 stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al Direttore SGA - art. 21;

 approva il conto consuntivo - art. 22;

 delibera il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari. – art. 29

 delibera lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari - art. 36;

In materia di attività negoziali il Consiglio (D.I. 129/2018 - art. 45 c. 1) assume direttamente decisioni su:

⇒ accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;

⇒ costituzione o compartecipazione a fondazioni;

⇒ costituzione o compartecipazione a borse di studio;

⇒ accensione di mutui e in genere i contratti di durata pluriennale;

⇒ contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla scuola ecc.;

⇒ adesione a reti di scuole e consorzi;

⇒ utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;

⇒ partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti

- pubblici o privati;
- ⇒ coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria;
- ⇒ acquisto di immobili.

Sempre in materia di attività negoziali (D.M. 129/2018 - art. 45 c. 2) al Consiglio spettano decisioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti che il Dirigente deve osservare per quanto concerne:

- ⇒ contratti di sponsorizzazione;
- ⇒ contratti di locazione di immobili;
- ⇒ utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti terzi;
- ⇒ convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- ⇒ alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- ⇒ acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- ⇒ contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- ⇒ partecipazione a progetti internazionali;
- ⇒ determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

Secondo le norme contrattuali (CCNL 2007 e 2016 - 2018) il Consiglio:

- ☺ definisce modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 27 c. 4);
- ☺ regola lo svolgimento delle attività didattiche dei docenti, costituendo l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 29);
- ☺ delibera le attività da retribuire con il fondo di istituto e la ripartizione delle risorse del fondo stesso (art. 86, c. 1 e art. 86, c. 2 lett. j).

L'atto amministrativo attraverso il quale il Consiglio manifesta la sua volontà è la **DELIBERA**, da riportare correttamente nel testo del verbale delle riunioni. **Ad ogni decisione corrisponde una specifica delibera, alla quale deve essere assegnato un numero progressivo sulla base dell'anno scolastico o dell'anno solare.**

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, mentre per l'assunzione delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione si esprime sempre in forma palese - in genere per alzata di mano - salvo quando si faccia questione di persone, nel qual caso la votazione è segreta (vedi art. 37 commi 2, 3 e 4 T.U. 1994).

Le deliberazioni del Consiglio rappresentano provvedimenti definitivi avverso i quali è possibile solo il ricorso giurisdizionale e non più il ricorso gerarchico (art. 14 DPR 275/99).

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e gli atti devono essere pubblicati in apposito albo della scuola. Si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni (vedi artt. 42 e 43 T.U. 1994).

COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La **Giunta esecutiva** prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto, art.2, comma 3, entro il 30 novembre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il Programma annuale, predisposto dal Dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA e accompagnato dalla relazione illustrativa. *(Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile).*

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La Giunta esecutiva delibera altresì la proposta di organico degli Assistenti tecnici.